



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 89 del 24.07.2015

COPIA

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) - conferma aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 08:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Rilevato che la legge n. 147/2013 prevede:

- al comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014, che il presupposto per l'applicazione della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- al comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visti gli emendamenti apportati alla disciplina TASI dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- ci) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Regolamento contenente la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 29/07/2014;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti :

- polizia locale;

- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- viabilità e trasporti;
- illuminazione pubblica;
- manutenzione e tutela ambientale del verde;

Visti i costi dei servizi indivisibili sopra individuati, risultanti dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2015, analiticamente descritti nell'allegato alla presente e riportati nel seguente prospetto:

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia municipale	869.423,30
2	Biblioteche, musei e pinacoteche	145.729,10
3	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	53.611,92
4	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	64.719,58
5	Illuminazione pubblica e servizi connessi	413.000,00
6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	120.200,00
TOTALE		1.666.683,90

Considerato che dallo schema del bilancio di previsione emerge la necessità di assicurare un gettito TASI di euro 508.247,83;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito confermando le aliquote TASI previste per l'anno 2014 come determinate con propria deliberazione n. 29 del 29/07/2015 successivamente integrata con deliberazione n. 36 del 23/09/2014:

- 0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 0,5 per mille per i fabbricati a destinazione abitativa appartenenti alle categorie catastali A esclusi A/10 (uffici) e relative pertinenze;
- 1 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/2 (non pertinenziali di fabbricati ad uso abitativo), C/3, C/4, C/5, C/6 e C/7 (non pertinenziali di abitazioni principali o fabbricati ad uso abitativo);
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,5 per mille per i fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- 1,5 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0 per mille per le aree edificabili;

Appurato che la copertura del costo dei servizi indivisibili sopradescritti, calcolata con la TASI 2015, è del 30,49%;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

- il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare confermare per l'anno 2015, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI deliberate per l'anno 2014;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, la presente proposta verrà sottoposta al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili deliberate per l'anno 2014 e di seguito indicate:

- 0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 0,5 per mille per i fabbricati a destinazione abitativa appartenenti alle categorie catastali A esclusi A/10 (uffici) e relative pertinenze;
- 1 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10, C/1, C/2 (non pertinenziali di fabbricati ad uso abitativo), C/3, C/4, C/5, C/6 e C/7 (non pertinenziali di abitazioni principali o fabbricati ad uso abitativo);
- 0,5 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,5 per mille per i fabbricati merce (costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati);
- 1,5 per mille per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0 per mille per le aree edificabili;

Di dare atto del rispetto della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Di dare atto dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, analiticamente descritti nell'allegato alla presente, riepilogati nel seguente prospetto:

N.	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia municipale	869.423,30
2	Biblioteche, musei e pinacoteche	145.729,10
3	Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	53.611,92
4	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	64.719,58
5	Illuminazione pubblica e servizi connessi	413.000,00
6	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	120.200,00
	TOTALE	1.666.683,90

Di stimare in euro 508.247,83 il gettito complessivo TASI per l'anno 2015;

Di dare atto che la percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili realizzato con le suddette aliquote è del 30,49%;

Di incaricare la Responsabile del Settore Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune nella sezione Tributi.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 24/07/2015

IL RESPONSABILE
F.TO SANDRA LICHERI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 24/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/07/2015 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/07/2015** al **14/08/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/07/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.07.2015